SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 262**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1992.

Variazione della data di estrazione dei premi nazionali della «Lotteria europea 1992».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale n. 04/80443 del 31 gennaio 1992 concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria europea 1992» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1992 concernente modificazioni al citato decreto n. 04/80443;

Considerato che l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha riferito in ordine al persistere, anche alla data odierna, dello stato di agitazione sindacale del personale;

Considerato che il persistere di tale stato di agitazione non ha consentito, sino ad ora, di realizzare l'effettuazione delle operazioni di chiusura della «Lotteria europea 1992» e che al presente momento non sussistono più i tempi tecnici per procedere alle operazioni di chiusura della lotteria presso gli ispettorati compartimentali e presso la sede estrazionale;

Sentito il Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Le operazioni di estrazione dei premi di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 04/80443 in data 31 gennaio 1992 citato nelle premesse, si svolgeranno il giorno 10 novembre 1992, alle ore 11 in Roma presso la sede della Direzione generale dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* CARTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1992
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 4

92A5076

DECRETO 30 ottobre 1992.

Disposizioni per l'esecuzione dei controlli sui versamenti di imposte effettuati dai concessionari della riscossione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che dispone l'obbligo, per i concessionari, di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 che stabilisce l'assoggettamento dei concessionari alla vigilanza del Servizio centrale della riscossione;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per i concessionari di trasmettere, su supporto magnetico, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita, nonché ai singoli versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1990, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'allegato concernente le specifiche tecniche del supporto magnetico di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 7 dicembre 1989 in ordine ai controlli da effettuarsi per verificare la tempestività e la congruità delle somme riscosse e versate dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che per poter espletare i suddetti controlli sarebbe opportuno provvedere, oltreché all'acquisizione dei dati da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, anche ad una preventiva acquisizione sempre al sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati relativi alle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana all'uopo forniti dal sistema informativo del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'acquisizione dei dati e l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema informativo del Ministero delle finanze con modalità diverse da quelle previste dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, così come modificati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 1990;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 13 luglio 1992, prot. n. 040;

Decreta:

Art. 1.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette, con cadenza mensile, al centro informativo del Servizio centrale della riscossione i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana, a fronte dei versamenti dei concessionari di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei versamenti effettuati dai contribuenti direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I dati di cui al comma precedente sono quelli elencati nell'allegato 1 al presente decreto: le modalità e le specifiche tecniche per la loro trasmissione saranno stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il concessionario è tenuto a comunicare al centro informativo del Servizio centrale della riscossione i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita allo sportello o mediante conto corrente postale vincolato, nonché i singoli versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e, per le concessioni operanti sul territorio della regione Sicilia, all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana.

La definizione del contenuto informativo, nonché le modalità ed i termini della trasmissione dei dati di cui al comma precedente, è demandata all'emanazione di apposite istruzioni ministeriali.

Art. 3.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, utilizzando dati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esegue i controlli intesi a verificare che:

a) i dati forniti dal concessionario relativamente ai versamenti effettuati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana risultino corrispondenti ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana entro il termine di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

c) la commissione trattenuta dal concessionario sia nei limiti previsti dai singoli decreti ministeriali per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici.

Eseguiti i controlli di cui al comma precedente, il centro informativo del Servizio centrale della riscossione trasmette al centro informativo delle imposte dirette i dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti.

Il centro informativo delle imposte dirette mette a disposizione del centro informativo del Servizio centrale della riscossione i dati indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e già controllati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio, al fine di consentire il riscontro con quelli al precedente art. 2.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui al comma 1 e dal controllo di cui al comma 3 devono essere segnalate alle intendenze di finanza territorialmente competenti.

Le intendenze di finanza, espletati i controlli sulle segnalazioni di cui al comma precedente, comunicano al Servizio centrale della riscossione gli esiti delle verifiche.

Art. 4.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi a ciascuna riscossione effettuata dai concessionari mediante versamento diretto, rilevabili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta ed integrati da quelli delle singole riscossioni di tributi erariali non inclusi nelle dichiarazioni stesse, ma affidate ai concessionari in virtù di apposite disposizioni di legge. Inoltre, lo stesso sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette i dati relativi a ciascun compenso trattenuto dai predetti concessionari.

Le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente saranno stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO 1

CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FORNITURA DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE.

Esercizio	Esercizio di emissione
Erario/Regione	E = conto erario; R = conto regione
Imputazione:	
Capo	Indica il capo di entrata
Capitolo	Indica il numero del capitolo di entrata
Articolo	Indica il numero dell'articolo
Comp/Res	C = conto competenza; R = conto residui
Rey-Quietanza:	
Tesoreria	Tesoreria competente sulla quietanza
Numero	Numero identificativo della quietanza
Sottonumero	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
Versante	Codice riportato sulla quietanza di versamento
Data-Quietanza	Data di emissione della quietanza
Importo	Importo della quietanza

92A5077

DECRETO 31 ottobre 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di settembre 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di settembre 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.168,127
Marco tedesco	»	806,866
Franco francese	»	237,234
Fiorino olandese	»	716,571
Franco belga	»	39,155
Lira sterlina	»	2.159,966
Lira irlandese	»	2.129,895
Corona danese	»	208,411
Dracma greca	»	6,414
E.C.U.	»	1.605,784
Dollaro canadese	»	956,993
Yen giapponese	»	9,536
Franco svizzero	»	917,178
Scellino austriaco	»	115,106
Corona norvegese	»	201,871
Corona svedese	»	220,212
Marco finlandese	»	265,076
Escudo portoghese	»	9,161
Peseta spagnola	»	11,985
Dollaro australiano	»	845,278

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi

delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 settembre 1992, è accertato, per il mese di settembre 1992, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,049
Albania:		
Lek	»	10,979
Algeria:		
Dinaro algerino	»	58,482
Angola:		
Kwanza	»	2,072
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	325,117
Argentina:		
Peso argentina	»	1,223,631
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.232,477
Bangla Desh:		
Taka	»	30,601
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	600,522
Belize:		
Dollaro Belize	»	603,925
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.209,477
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	42,853
Birmania:		
Kyat	»	193,531
Bolivia:		
Boliviano	»	302,508
Botswana:		
Pula	»	575,100
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,209
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	759,223
Bulgaria:		
Leva	»	50,892
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,978
C.S.I.:		
Rublo (Market rate)	»	5,231
C.S.I.:		
Rublo (U.)	»	2.067,159
Cambogia:		
Riel	»	0,805
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	19,285
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	447,346
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.421,054
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	Lit.	45,106
Cile:		
Peso cileno	»	3,190
Cina:		
Renmimbi	»	218,596
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.814,941
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,946
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,875
Corea del nord:		
Won	»	561,782
Corea del sud:		
Won	»	1,625
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	8,907
Cuba:		
Peso cubano	»	1.594,731
Dominicana:		
Peso dominicano	»	92,908
Ecuador:		
Sucre	»	0,668
Egitto:		
Lira egiziana	»	368,612
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	151,287
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	331,819
Etiopia:		
Birr	»	587,008
Filippine:		
Peso filippino	»	49,608
Gambia:		
Dalasi	»	144,428
Ghana:		
Cedi	»	2,565
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	55,498
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,985
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.856,799
Guatemala:		
Quetzal	»	234,801
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,241

Paese / Valuta		
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	Lit.	1,486
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	9,624
Haiti:		
Gourde	»	241,895
Honduras:		
Lempira	»	216,229
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	156,998
India:		
Rupia indiana	»	42,853
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,514
Iran:		
Rial iraniano	»	18,076
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.687,041
Islanda:		
Corona islandese	»	22,369
Israele:		
Shekel	»	488,292
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	5,727
Kenia:		
Scellino keniota	»	35,791
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.125,389
Laos:		
Nuovo kip	»	1,689
Libano:		
Lira libanese	»	0,487
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.209.477
Libia:		
Dinaro libico	»	4.580,761
Macao:		
Pataca	»	151,271
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,763
Malawi:		
Kwacha	»	328.971
Malaysia:		
Ringgit	»	483.822
Maldive:		
Rufiyaa	»	112,416
Malta:		
Lira maltese	»	3.972,445

Paese / Valuta		
Marocco:		
Dirham Marocco	Lit.	154,388
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,727
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	81,576
Messico:		
Peso messicano	»	0,403
Mongolia:		
Tugrik	»	30,195
Mozambico:		
Metical	»	0,442
Nepal:		
Rupia nepalese	»	25,902
Nicaragua:		
Cordoba	»	224,501
Nigeria:		
Naira	»	65,554
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	660,143
Oman:		
Rial Oman	»	3.165,636
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	48,375
Panama:		
Balboa	»	1.209,477
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.260,200
Paraguay:		
Guarani	»	0,799
Perù:		
New Sol	»	866,341
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	13,712
Polonia:		
Zloty	»	0,086
Qatar:		
Riyal Qatar	»	334,776
Romania:		
Leu	»	2,930
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	8,379
Sao Tomé:		
Dobra	»	5,032
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	244,906
Sierra Leone:		
Leone	»	2,451

Singapore:		
Dollaro Singapore	Lit.	759,223
Siria:		
Lira siriana	»	57,514
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	14,714
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,460
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,591
Sud Africa:		
Rand	»	430,363
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	120,781
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	676,663
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	47,911
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,779
Thailandia:		
Baht	»	48,077
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	284,194
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.442,731
Turchia:		
Lira turca	»	0,163
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,016
Ungheria:		
Forint	»	15,549
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,367
Venezuela:		
Bolivar	»	17,481
Vietnam:		
Dong	»	0,111
Yemen meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.545,574
Yemen settentrionale:		
Rial	»	73,200
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	6,377
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	236,614

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5099

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 luglio 1992.

Nomina di un commissario per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità del mare Adriatico nella stagione 1992.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, in particolare il comma 2, lettera *b)*, art. 1, il quale conferisce al Ministro della marina mercantile il potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, e la legge 29 dicembre 1990, n. 406;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Preso atto delle delibere dell'Autorità per l'Adriatico numeri 5 e 6 in data 12 maggio 1992 con le quali si «impegna la somma di lire 11 miliardi a favore del Ministero della marina mercantile per predisporre le azioni necessarie alla raccolta di macroalghe in Adriatico nonché per attivare un sistema integrato di monitoraggio dell'insorgenza e dell'evoluzione dei fenomeni algali e mucillaginosi, comprensivo di segnalazioni di allerta» e si impegna «la somma di 14 miliardi a favore del Ministero della marina mercantile che provvederà al trasferimento della stessa somma alle regioni adriatiche secondo la ripartizione che verrà indicata dalla segreteria tecnica dell'Autorità»;

Atteso il denunciato diffuso fenomeno di crescita e degenerazione delle macroalghe nelle Sacche di Goro, Scardovari, Barbamarco, Canarin, Basson e nella laguna di Marano con potenziale pericolo per la balneabilità delle acque circostanti, nonché per le attività ittiche e di mitilicoltura;

Considerato che le condizioni della stagione turistico balneare potrebbero soffrire da un progressivo deterioramento della situazione denunciata;

Ritenuto opportuno avvalersi dei poteri di cui al citato art. 1, lettera *b)*, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 57;

Dispone:

Art. 1.

Il dott. Gianfranco Merli, segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico, è nominato commissario per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità del mare Adriatico nella stagione 1992 nel rispetto delle indicazioni delle delibere numeri 5 e 6 adottate dall'Autorità per l'Adriatico in data 12 maggio 1992.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Merli nell'esecuzione dei compiti di commissario potrà avvalersi di collaboratori ed è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a porre in essere i procedimenti necessari per l'esecuzione delle delibere numeri 5 e 6 dell'Autorità per l'Adriatico in presenza di situazioni di emergenza.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sono determinati i compensi e i rimborsi spettanti al commissario e ai suoi eventuali collaboratori.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, compresi i compensi e i rimborsi di cui all'art. 3, nonché l'imposta sul valore aggiunto, non potrà superare la somma di lire 25 miliardi da assegnarsi, da parte del competente Ministero del tesoro, al cap. 7802 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, giusta le delibere dell'Autorità per l'Adriatico sopra richiamate.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro: TESINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992
Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 143

92A5047

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 ottobre 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1984 concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984, concernente «Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc»;

Ritenuta la necessità di procedere ad una parziale modifica del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo periodo del punto 6.2, titolo 6, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito del campo 0,06 - 0,09 bar per gli impianti a circa 0,30 bar e ad una pressione pari a 1,25 - 2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO

92A5075

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 ottobre 1992.

Disciplina dei prestiti partecipativi relativi alla realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed, in particolare, l'art. 35 che ha istituito i prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese;

Considerato che a norma del comma quinto del cennato art. 35 della legge n. 317/1991 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce le modalità di attuazione dei richiamati prestiti partecipativi, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88;

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

1. Si definiscono prestiti partecipativi i finanziamenti, aventi durata non inferiore a quattro anni, concessi a favore delle piccole imprese individuate dall'art. 1 della legge n. 317/1991 dagli enti creditizi operanti nel comparto del credito mobiliare e dalle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della stessa legge n. 317/1991.

2. Il corrispettivo per i prestiti partecipativi è rappresentato da:

a) un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito;

b) una somma commisurata al risultato economico positivo dell'esercizio dell'impresa finanziata prima delle imposte, nella percentuale preventivamente concordata fra le parti.

Art. 2.

1. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, redatto in conformità allo schema indicato dall'art. 2425 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la somma commisurata al risultato economico dell'esercizio è oggetto di apposito accantonamento per onere, da indicare in una specifica voce 21-*bis*, aggiunta ai sensi dell'art. 2423-*ter*, comma 3, del codice civile e collocata subito dopo il risultato prima delle imposte. Tale somma rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.

2. La nota integrativa relativa al bilancio di esercizio dell'impresa finanziata deve chiarire che il risultato prima delle imposte è da intendere al lordo del predetto accantonamento e indicare il risultato economico dell'esercizio al netto dell'accantonamento stesso.

3. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni civilistiche relative al bilancio d'esercizio emanate con il citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, l'impresa finanziata predispone un conto dei profitti e delle perdite riclassificato che evidenzi il risultato economico su cui calcolare la somma concordata con il soggetto finanziatore. La relazione degli amministratori deve chiarire la natura dell'accantonamento relativo a tale somma.

Art. 3.

1. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'art. 1946 del codice civile.

2. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive variazioni ed integrazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.

Art. 4.

1. Per i prestiti partecipativi erogati ad imprese aventi sede nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, è concessa, ad integrazione delle garanzie personali, individuali o collettive, la garanzia del Fondo centrale di garanzia di cui alla suddetta legge n. 675/1977 nella misura dell'80% del finanziamento, fermo restando il limite del triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata, fissato al precedente art. 3.

2. I contributi al cennato Fondo centrale di garanzia a carico dei soggetti finanziatori relativi ai prestiti partecipativi di cui al comma precedente sono pari alla metà di quelli fissati a livello nazionale dal CIPI.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5074

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

Finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1992, concernente l'assegnazione, in via di acconto, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, della somma di lire 139,5 miliardi, pari al 70% delle assegnazioni del 1991, nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto da parte di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Ministero della sanità e da responsabili degli istituti stessi;

Considerato che è stato riconosciuto il carattere scientifico ai seguenti istituti:

istituti con personalità di diritto privato: Fondazione «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo (Foggia), in data 16 luglio 1991 e casa di cura «Sanatrix» di Pozzilli (Isernia) in pari data 16 luglio 1991;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 30 settembre 1992;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, è assegnata agli istituti di ricovero e cura e carattere scientifico di diritto pubblico e privato a titolo di acconto la somma di lire 139.500.000.000, per il finanziamento dei programmi di ricerca corrente così suddivise:

a) L. 115.500.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente agli istituti con personalità di diritto pubblico;

b) L. 24.000.000.000 per il finanziamento delle convenzioni per la ricerca corrente degli istituti con personalità giuridica di diritto privato.

Detti importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1992 PARTE CORRENTE

ASSEGNAZIONE IN ACCONTO AGLI I.R.C.C.S. PUBBLICI E PRIVATI

In milioni

Istituti	Acconto finanziamento 1992
Tumori - Milano	12.365
Tumori - Genova	15.531
I.F.O. - Roma	12.186
Pascale - Napoli	12.115
Oncologico - Bari	2.338
C.R.O. - Aviano	4.150
De Bellis - Bari	3.544
Besta - Milano	5.962
Rizzoli - Bologna	16.070
Gaslini - Genova	6.205
Burlo G. - Trieste	2.562
I.N.R.C.A. - Ancona	7.269
San Matteo - Pavia	8.193
Maggiore - Milano	7.010
Totale I.R.C.C.S. pubblici	115.500
San Raffaele - Milano	3.554
Clinica lavoro - Pavia	3.316
Mondino - Pavia	1.802
Stella Maris - Pisa	1.826
Auxologico - Milano	1.501
Medeo - Como	1.732
Bambino Gesù - Roma	2.930
Oasi - Enna	1.147
I.D.I. - Roma	1.928
S. Maria Nascente - Milano	1.264
Sanatrix - Isernia	1.200
Casa Sollievo - Foggia	1.800
Totale I.R.C.C.S. privati	24.000

92A5054

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

Procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità europea a valere sulle disponibilità finanziarie recate dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 13 della medesima, che autorizza l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno a concedere alle regioni meridionali contributi speciali per la realizzazione dei programmi e interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea, sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale per il Mezzogiorno;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alla missione dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 relativo ai programmi integrati mediterranei;

Visto il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, concernente il rifinanziamento della predetta legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 172541 del 29 settembre 1992, recante le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1992;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che istituisce il Fondo di rotazione nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e l'art. 6 che disciplina le erogazioni del Fondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75;

Viste le proprie delibere del 29 dicembre 1986 concernenti l'approvazione del programma triennale 1987-89 di interventi nel Mezzogiorno e l'approvazione del primo piano annuale di attuazione;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1988 concernenti l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90 e l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del predetto programma triennale;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 riguardante la rimodulazione dei contributi P.I.M., nonché le successive del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 e l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione;

Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione di procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea;

Vista la direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 8767 del 27 ottobre 1988;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. La somma di lire 1.200 miliardi, destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è attribuita alle sottoindicate regioni secondo la seguente ripartizione definita con delibera del 29 dicembre 1986:

Regioni	Miliardi di lire
Toscana	1,2
Marche	4,8
Lazio	34,8
Abruzzo	82,8
Molise	64,8
Campania	217,2
Puglia	180,0
Basilicata	108,0
Calabria	153,6
Sicilia	213,6
Sardegna	139,2
Totale	1.200,0

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono effettuate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, direttamente alle regioni entro i limiti fissati per ciascun anno 1992, 1993 e 1994 dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

3. In relazione agli impegni già assunti ed alle procedure attivate dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi della delibera CIPE 30 luglio 1991, viene trasferita alle sottoindicate regioni, a valere sulle risorse dell'anno 1992, la somma di lire 264,57 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

Regioni	Miliardi di lire
Toscana	0,36
Marche	1,44
Lazio	—
Abruzzo	8,43
Molise	15,76
Campania	27,44
Puglia	27,16
Basilicata	32,40
Calabria	46,08
Sicilia	63,90
Sardegna	41,60
Totale...	264,57

4. La restante quota di 35,43 miliardi di lire per il 1992 viene articolata, tra ciascuna delle regioni indicate al comma 1, secondo gli stessi criteri adottati per il riparto di cui al medesimo comma 1:

Regioni	Miliardi di lire
Toscana	0,04
Marche	0,14
Lazio	1,03
Abruzzo	2,44
Molise	1,91
Campania	6,41
Puglia	5,31
Basilicata	3,19
Calabria	4,54
Sicilia	6,31
Sardegna	4,11
Totale...	35,43

5. Per gli anni 1993 e 1994, le richieste di finanziamento sono inviate dalle regioni interessate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Detto Fondo provvede alle conseguenti erogazioni con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

6. Lo stato di avanzamento delle azioni viene verificato anche sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte delle regioni su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A5053

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1991, n. 423, concernente le disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 423/1991 in base al quale l'importo della spesa per l'assistenza sanitaria per i soggetti che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ed ottenuto il diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento è quantificata in lire 38 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1992, relativo alla variazione dello stanziamento di competenza per l'anno 1992, del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'importo di lire 2.288 milioni;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1992 concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome interessate, della predetta somma di 38 milioni di lire per l'anno 1991 e di 2.250 milioni di lire per l'anno 1992, in proporzione al numero dei profughi jugoslavi assistiti ed accolti a partire dal 1° settembre 1991 secondo le rilevazioni effettuate dal Ministero dell'interno;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 30 settembre 1992;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente anno 1992, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 2.288 milioni per le finalità indicate in premessa.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE ANNO 1992
RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1991, N. 423

Regioni	Presenze nelle strutture di accoglienza (al 25-8-1992)	Assegnazioni (milioni)
Friuli-Venezia Giulia	634	652
Provincia autonoma di Bolzano	380	391
Provincia autonoma di Trento	155	159
Veneto	682	702
Emilia-Romagna	373	384
Totale	2.224	2.288

92A5078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Florianopolis (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato in Florianopolis (Brasile) alle dipendenze del consolato generale di Curitiba, è determinata come segue: la città di Florianopolis e i municipi di Rodeio, Blumenau, Brusque, Nova Trento, Itajai, San José, Palocha e Biguacu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5082

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione universitaria Kristina Bronislava Przyiemska Sbranti», con sede presso l'Università degli studi di Pisa.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 139, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione universitaria Kristina Bronislava Przyiemska Sbranti», con sede presso l'Università degli studi di Pisa, e ne è stato approvato lo statuto.

92A5066

Modificazione allo statuto dell'Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore, in Piacenza

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 60, è stato modificato lo statuto dell'Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore (E.P.I.S.), con sede in Piacenza.

92A5065

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 138, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla dott.ssa Bianca Maria Piolanti consistente in una villa ed il terreno pertinenziale di sua proprietà siti a Quinto de' Stampi (frazione di Rozzano), via G. Franchi Maggi, 42/*A* ed angolo via Trebbia, 2/6, distinti rispettivamente:

l'area di c/a mq 640 distinta nel nuovo catasto terreni con i mappali 82, 87 e 118 del foglio 5;

l'immobile costituito da:

1) il piano seminterrato (avente accesso da via Trebbia, 6) denunciato nel nuovo catasto edilizio urbano con schede 12428 e 12433 del 29 marzo 1975;

2) il piano terreno (avente accesso da viale Maggi) con il piano secondo e sottotetto denunciato nel nuovo catasto edilizio urbano in data 29 marzo 1975 con schede prot. 12431, 12432, quest'ultima variata per cambio di destinazione con scheda registrata il 7 febbraio 1989 al n. 131691;

3) il piano primo (avente accesso in parte da via Trebbia n. 4) denunciato al nuovo catasto edilizio urbano con scheda n. 12430 del 29 marzo 1975 ed in parte da viale Maggi denunciato al nuovo catasto edilizio urbano con scheda n. 12429 del 29 marzo 1975, a cui è stato attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Milano un valore complessivo di L. 1.400.000.000.

92A5064

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ducati meccanica*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 22 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ceramica S. Marco*, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e stabilimento di Scandiano (Reggio Emilia):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 ottobre 1987 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ceramica S. Marco*, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e stabilimento di Scandiano (Reggio Emilia):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 5 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 ottobre 1987 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Nuova I.C.E. - Industria costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Ruino frazione Pometo (Pavia) e Val di Nizza frazione S. Albano (Pavia):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 16 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Nuova I.C.E. - Industria costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Ruino frazione Pometo (Pavia) e Val di Nizza frazione S. Albano (Pavia):

periodo: dal 13 gennaio .1992 al 16 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 16 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Supercarton italiana*, con sede in S. Maria Hoe (Como) e stabilimento e uffici di S. Maria Hoè (Como):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992:
prima concessione: dal 29 luglio 1991;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. FIMI - Fabbrica italiana macchine industriali*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Longastrino d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 5 febbraio 1991:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.c.r.l. Coop. car*, con sede in Imola (Modena) e stabilimenti di Imola (Modena) e Ravenna:

periodo: dal 26 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 26 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.c.r.l. Coop. car*, con sede in Imola (Modena) e stabilimenti di Imola (Modena) e Ravenna:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 26 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. General Sider italiana*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. General Sider italiana*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Fior del Monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 dicembre 1990 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 20 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Fior del Monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: Crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 dicembre 1990 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 20 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.c.a.r.l. Co.Al.Co. - Consorzio allevatori cooperativi*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, contrada Milisinni:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Adria Spea*, con sede in S. Atto (Teramo) e stabilimento di S. Atto (Teramo):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale e Carini (Palermo):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale e Carini (Palermo):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Fibox*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 19 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Fibox*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 20 novembre 1991 al 16 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Nova T*, con sede in Porrena Trocchia (Arezzo) e stabilimento di Porrena Trocchia (Arezzo):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 6 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Nova T*, con sede in Porrena Trocchia (Arezzo) e stabilimento di Porrena Trocchia (Arezzo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 6 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, della legge n. 223/91.

7) *S.p.a. Co.Smo.S.*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Co.Smo.S.*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Co.Smo.S.*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 25 novembre 1991 al 27 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Società elettrotecnica EP*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Società elettrotecnica EP*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Berco* ex *Simmel meccanica*, con sede in Copparo (Ferrara) e stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sava alluminio Veneto*, con sede in Porto Marghera (Venezia) e stabilimenti di Fusina (Venezia), Milano, Rho (Milano), Nembro (Bergamo) e Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede in Napoli e stabilimento di Pastorano (Caserta):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede in Napoli e stabilimento di Pastorano (Caserta):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cantieri Posillipo*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 6 febbraio 1990 al 26 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. S.A.I.A.C.E.*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 25 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Pat Italia*, con sede in Sparanise (Caserta) e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Pat Italia*, con sede in Sparanise (Caserta) e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 3 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. F.M.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 aprile 1991 al 1° ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. F.M.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 19 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Bella moda*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 7 luglio 1991 al 6 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Bella moda*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 7 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. F.A.S.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. F.A.S.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sitas*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. F.I.A.N.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. F.I.A.N.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 1° aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. F.I.A.N.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1991 al 1° ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. F.I.A.N.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Conac*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):

periodo: dal 20 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 20 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. Conac*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 20 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

25) *S.p.a. S.A.F.*, con sede in Robella d'Asti (Asti) e stabilimento di Robella d'Asti (Asti):

periodo: dal 9 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 agosto 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 9 agosto 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. S.A.F.*, con sede in Robella d'Asti e stabilimento di Robella d'Asti:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 agosto 1991 - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 9 agosto 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

27) *S.p.a. Alenia - Aeritalia e Selenia*, con sede in Napoli e unità nazionali:

periodo: dal 26 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 26 agosto 1991;
pagamento diretto: no.

28) *S.a.s. C.D.R. - Assembling di Antonio Ronconi & C.*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. C.D.R. - Assembling di Antonio Ronconi & C.*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 25 agosto 1991 al 26 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano, uffici di Milano e unità di Villanuova sul Clisi (Brescia),
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.M.E.S. - Industria meccanica e stampaggio, con sede in Sumirago (Varese) e unità di Sumirago (Varese),
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 20 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zenith industries ex T.A.W.I., con sede in Brescia, magazzini periferici in Alessandria, Treviso e Messina, unità di Monticello (Brescia), Nave (Brescia) e Sarezzo (Brescia),
per il periodo dal 28 aprile 1992 all'11 maggio 1992;
contributo addizionale: no (concordato preventivo).
Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 28 aprile 1992.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Omre, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano),
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 4 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine casertane, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta),
per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'11 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubificio lombardo ferrotubi, con sede in Cremona e unità di Corbetta (Milano),
per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine fonderie Cervati, con sede in Brescia e unità di Brescia,
per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arbos, con sede in Piacenza e unità di Piacenza,
per il periodo dal 30 giugno 1992 al 23 agosto 1992.
art. 2, comma 4, della legge n. 223/91
Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Scotti, con sede in Como e unità di Como,
per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.A.B.I. Cattaneo, con sede in Milano e unità di Milano,
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria tessile ambrosiana Marra e C., con sede in Milano e unità di Brugherio,
per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vamatex, con sede in Villa di Serio (Bergamo), unità di Casnigo, Grassobbio, Villa di Serio (Bergamo),
per il periodo: dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: terzo comma, art. 35 della legge n. 416/81 - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Reda (Gruppo Federconsorzi)*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 30 giugno 1992;
causale: crisi aziendale, art. 24 della legge n. 67/87 - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Demont impianti industriali* già *Demont costruz. e montaggi S.p.a.*, con sede in Millesimo (Savona) già Latina e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Demont impianti industriali* già *Demont costruz. e montaggi S.p.a.*, con sede in Millesimo (Savona) già Latina e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° luglio 990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Demont impianti industriali* già *Demont costruz. e montaggi S.p.a.*, con sede in Millesimo (Savona) già Latina e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Federgraf*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 21 giugno 1992;
causale: crisi aziendale, art. 24 della legge n. 67/87 - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1992: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Ceramica Facis*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Ceramica Facis*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 3 marzo 1991 al 2 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Sistel sistemi elettronici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 29 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Sistel sistemi elettronici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 marzo 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Sistel sistemi elettronici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Nusam - Nuova saccarifera meridionale*, con sede in Roma e stabilimenti di Avezzano (L'Aquila) e Roma:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 3 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sasa, con sede in Roma, unità di Frattamaggiore (Napoli) e Roma,
per il periodo dal 6 aprile 1992 al 4 ottobre 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione controllata).
Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Irvin manifatture industriali, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina),
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 5 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi

comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

2) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo indicato:

1) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991;

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma è prolungata all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede e stabilimento in Trento, per il periodo dal 9 gennaio 1992 al 4 luglio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12155 del 5 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filogest, con sede e unità in Priverno (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 3 febbraio 1993 al 5 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.A., con sede in Perugia - S. Maria degli Angeli e unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 17 febbraio 1993 al 21 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Supercolor, con sede e unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 29 dicembre 1992 al 3 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vibropress, con sede e stabilimento in Teramo, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni 90, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento in Teramo, per il periodo dal 14 febbraio 1992 al 13 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A5067

Revoca del decreto ministeriale 19 gennaio 1990 concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Settima Nicola Angelini - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bitonto.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1992 il decreto ministeriale 19 gennaio 1990, limitatamente al numero d'ordine 4 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Settima Nicola Angelini - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), è stato revocato.

92A5068

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Roma, Brindisi, Modena, Avellino, Isernia e Taranto.

Con decreto ministeriale n. 1/9396 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.230.459.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 10.460.918.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.471.292.000 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9542 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.821.928.815, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.835.612.565 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9569 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.514.898.091, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 4.393.622.614, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.397.261.399 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Modena darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9689 del 27 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.827.821.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.834.212.850 iscritto a nome dei contribuenti D'Avanzo Domenico e Capone S.p.a.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9518 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Isernia è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 692.621.904 pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.154.369.840, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.164.784.400 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9541 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 8.028.389.488 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.033.448.428 iscritto a nome della ditta G.A.M. S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

92A5083-92A5084

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Aurora marmi graniti, in Siniscola

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 80.791.348 dovuto dalla S.p.a. Aurora marmi graniti, di Siniscola, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Nuoro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A5085

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 5 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 5 novembre 1992

Dollaro USA	1353,36
ECU	1681,82
Marco tedesco	855,74
Franco francese	252,94
Lira sterlina	2083,50
Fiorino olandese	760,66
Franco belga	41,60
Peseta spagnola	11,961
Corona danese	223,03
Lira irlandese	2260,52
Dracma greca	6,604
Escudo portoghese	9,577
Dollaro canadese	1084,42
Yen giapponese	10,998
Franco svizzero	953,14
Scellino austriaco	121,63
Corona norvegese	210,28
Corona svedese	227,59
Marco finlandese	271,87
Dollaro australiano	943,29

92A5124

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto 12 ottobre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono state approvate le modifiche degli articoli 16, 20, 25, 27, 28 e 33 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

92A5086

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate il 13 ottobre 1992, ha approvato le seguenti modifiche a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 del 1977:

1) Le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978, alla Ausidet S.r.l. per gli stabilimenti di Crotone (Catanzaro), Mantova e Porto Marghera (Venezia) sono intestate alle seguenti società:

ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE S.R.L. - stabilimenti di Crotone, Mantova e Porto Marghera:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1988:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di L. 2.323.700.000;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di L. 4.695.200.000 deliberato dall'I.M.I.;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale di L. 2.230.600.000 a fronte di investimenti per lire 13.867 milioni (di cui lire 432 milioni per scorte).

FOSFOTEC S.R.L. - ramo d'azienda per la produzione e commercializzazione di fosforo e derivanti ubicato nello stabilimento di Crotone:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di L. 2.575.800.000;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di L. 5.151.800.000 deliberato dall'I.M.I.;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di L. 2.932.000.000, a fronte di investimenti per lire 15.228 milioni (di cui lire 568 milioni per scorte).

2) Sono revocate le agevolazioni a suo tempo concesse alla Officine Alfieri Maserati S.p.a. per lo stabilimento di Modena a decorrere dalla data di cessione dei beni agevolati alla Modena motori S.r.l.

92A5087

Autorizzazione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95

Il CIPI, nella seduta del 13 ottobre 1992, ha autorizzato il commissario del gruppo Berardi, in amministrazione straordinaria, a stipulare, con aziende ed istituti di credito aperture di credito, anticipazioni bancarie e sconto di portafoglio per un importo complessivo di lire 11.764 milioni allo scopo di far fronte al finanziamento della gestione corrente per il periodo 1° luglio 1992-31 gennaio 1993.

92A5089

Fissazione del limite di finanziamento di cui all'art. 12-*bis* della legge 29 marzo 1979, n. 91

Il CIPI, nella seduta del 13 ottobre 1992, ha deliberato che il limite di finanziamento, di cui all'art. 12-*bis* della legge n. 91 del 29 marzo 1979, è fissato nella misura di lire 2 miliardi.

92A5088

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione delle percentuali rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla Cibiemme Plast S.p.a. ed alla Banca della provincia di Napoli. (Comunicazione n. 92007500).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della nota citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

La Cibiemme Plast S.p.a. e la Banca della provincia di Napoli non erano ricomprese nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s. in quanto gli elementi informativi a disposizione non avevano consentito, a quella data, di determinare la percentuale rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un offerta pubblica di acquisto. A seguito delle verifiche successivamente effettuate, tali percentuali risultano essere per la Cibiemme Plast S.p.a. quella della partecipazione di maggioranza relativa facente capo, direttamente ed indirettamente, al sig. Aristide Cappelletti, pari al 21,14%, e per la Banca della provincia di Napoli quella della partecipazione di influenza dominante facente capo, direttamente ed indirettamente, al sig. Manlio Albi Marini, pari al 38,78%.

L'allegato *A* della suddetta comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è pertanto integrato come segue:

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

Cibiemme Plast S.p.a., 21,14% Aristide Cappelletti.

L'allegato *B* della medesima comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è pertanto integrato come segue:

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

Banca della provincia di Napoli, 38,78% Manlio Albi Marini.

92A5090

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Terme Antoniano, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 1459 del 13 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Terme Antoniano, con sede in Montegrotto Terme, via Fasolo n. 12, codice fiscale 00225840289, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Antoniano», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, estetica, massaggi subacquei e speciali, grotta e piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Mary Matarweh.

92A5070

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di errata-corrige al decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 aprile 1991 concernente: «Schemi del terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 29 agosto 1992).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 8 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata l'espressione, rettificata in quella sede, della denominazione della sorgente di cui al numero d'ordine 391 del Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara, in luogo di: «391 Sorgenti Vasca - *Fedegara* Pietrini», si legga: «391 Sorg. Vasca - *Felegara* Pietrini».

Nel medesimo avviso, dove sono riportati i dati, corretti in quella sede, del «Mappale», in corrispondenza del numero d'ordine 403, in luogo di: «Mappale *4650* - scz. B *4650 a*», si legga: «Mappale *4650a* - scz. B».

92A5071

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200